TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 34

D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 58

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedi precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 26, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale. Tale designazione potra' essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purche' prima dell'inizio della votazione.

Versione in vigore dal 21 aprile 1951, non più in vigore dal 28 marzo 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-34-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-art-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it